

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

t.10

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del
CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **1**

DEL **29/03/2017**

Oggetto:

Approvazione aliquote del tribuo TASI per l'anno 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **13:15** nella Sala Comunale

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MAGALINI DOTT.RENATO**

il Commissario Dr. Giorgio Spezzaferri
in virtu' dei poteri conferiti dal Presidente della Repubblica
in data 09/02/2017

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Oggetto:

Approvazione aliquote del tributo TASI per l'anno 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

CONSIDERATO che l'Imposta Unica Comunale (IUC), per definizione è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dai possessori di immobili ad esclusione delle abitazioni principali;
- TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) componente relativa ai servizi indivisibili forniti dal Comune, a carico sia del possessore che del detentore/utilizzatore dell'immobile;
- TARI (Tassa Servizio Rifiuti) componente dei servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

RICHIAMATA la definizione dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare:

- commi da 639 a 640 istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- commi da 669 a 681 definizione della componente relativa ai servizi indivisibili (TASI);
- commi da 682 a 704 disciplina generale della componente TASI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 della suindicata legge, i commi che disciplinano la nuova tassa prevedono che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669);
- è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (comma 672);

DATO ATTO:

- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- che il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per lo stesso anno 2015, il limite di cui sopra può essere superato, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (comma 677);
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, vale a dire all'1 per mille (comma 678);

VISTA la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) che ha introdotto importanti modifiche sulla disciplina della TASI tra cui:

- Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- Altre abitazioni in caso di locazione: il versamento della TASI, quando l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, è effettuato dal possessore nella misura prevista dal Comune nel regolamento dell'anno 2015. Qualora mancasse l'indicazione della suddetta misura nel regolamento comunale 2015, ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è del 90%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 232/2016 che prevede la sospensione di disporre gli aumenti dei tributi e delle addizionali anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), per gli enti locali che deliberano il predisposto o il dissesto e per le entrate di natura patrimoniale (Cosap);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015;

RICHIAMATO il *Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*, che disciplina l'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 682 il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

TENUTO conto, che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RISCONTRATO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L. 244/2016, il quale stabilisce che, per l'anno 2017 è differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	94.700,00
2	Manutenzione strade	34.200,00
3	Manutenzione del verde	9.700,00
4	Polizia locale	47.800,00
5	Manutenzione immobili patrimonio comunale	118.600,00
6	Servizi cimiteriali	14.950,00
	TOTALE €	319.950,00

3. Di quantificare per l'esercizio 2017 il gettito TASI in € 80.000,00 a cui si aggiunge la quota erogata dallo Stato per abolizione TASI sulle abitazioni principali pari ad € 56.965,23 per un totale di € 136.965,23 che garantirà un tasso di copertura dei servizi indivisibili del 42,81%;
4. Di determinare l'aliquota dello **0,10%** per l'applicazione della TASI per l'anno 2017
5. Di non determinare per l'anno 2017 alcuna detrazione o esenzione;
6. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
7. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017
8. Di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
9. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come richiamati in premessa ed allegati al presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione per consentire il regolare funzionamento degli uffici;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Visto il quarto comma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione aliquote del tribuo TASI per l'anno 2017

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 22-03-2017
---	---

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 22-03-2017
--	---

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Mercoledì 29 Marzo 2017	1	IL SEGRETARIO COMUNALE Magalini Dott.Renato

(X) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	DELIBERAZIONE N. 1
---	---------------------------

